



Sede: Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 - Collegno (TO)

PI/CF 09735650013 – Pec aslto3@cert.aslto3.piemonte.it

Registro contratti – S.C. Acquisti e Logistica n...../2024

CONTRATTO - SCRITTURA PRIVATA

**PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA RETE AZIENDALE P.O.C.T. DELL'ASL
TO3. LOTTO 1**

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 (di seguito ASL TO3) con sede legale provvisoria in Collegno (TO), Via Martiri XXX Aprile 30 (codice fiscale e partita IVA n° 09735650013) nella persona....., domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale dell'ASL TO3, nella sua qualità di....., in forza della deliberazione del Direttore Generale n.49 del 24/01/2024, acquisendo pertanto la competenza a stipulare direttamente in nome e per conto dell'Azienda i contratti di acquisizione di beni e servizi.

E

l'impresa, con sede legale in....., P.IVA....., pec:....., iscritta alla C.C.I.A.A. di n....., nella persona del Sig....., nato a Il....., CF....., domiciliato per l'atto presso la sede della ditta, che interviene nel presente atto in qualità di

 della ditta (di seguito anche Appaltatore, Fornitore e/o	
	Impresa).	
	PREMESSO CHE:	
	- con deliberazione n..... del....., è stata indetta una procedura aperta	
	per l'affidamento della fornitura in service di sistemi analitici per la	
	realizzazione di una rete aziendale POCT dell'ASL TO3 per un periodo di 60	
	mesi.	
	- a seguito dell'esperimento di tutte le procedure di gara, con	
	determinazione n. del è stata disposta l'aggiudicazione della	
	fornitura;	
	- l'impresa ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € con	
	polizza n..... rilasciata da	
	- l'A.S.L. TO3 ha provveduto alla verifica del possesso in capo all'impresa	
	e al subappaltatore dei requisiti di ordine generale previsti agli artt. 94 e 95	
	del D. Lgs. n. 36/2023. Per quanto riguarda le informazioni antimafia, questa	
	Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. ha inviato la relativa	
	richiesta al Sistema automatizzato BDNA del Ministero degli Interni, pertanto	
	il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva;	
	- l'appaltatore non ha ritenuto di ricorrere all'istituto del subappalto	
	(oppure) l'appaltatore ha ritenuto di ricorrere all'istituto del subappalto;	
	L'impresa ha provveduto a sottoscrivere il patto d'integrità conservato agli	
	atti.	
	Tutto ciò premesso e nell'intesa che la narrativa che precede formi parte	
	integrante e sostanziale del presente contratto -----	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
		2

	VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il bando di gara,	
	il disciplinare di gara, il capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati, i	
	chiarimenti resi in fase di gara ancorché non materialmente allegati,	
	costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del	
	presente contratto per effetto della sua sottoscrizione.	
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il	
	capitolato tecnico prestazionale, l'Allegato "A" (Offerta Tecnica), l'Allegato	
	"B" (Offerta Economica) e l'Allegato "C" (Patto di integrità)	
	Art. 1 (Oggetto)	
	Oggetto del presente contratto è l'affidamento della fornitura di un sistema	
	informatico (middleware: software che si colloca tra le applicazioni e le	
	componenti sottostanti) per la gestione integrata e la realizzazione di una rete	
	aziendale POCT dell'ASL TO3, da destinare alla S.C. Laboratorio Analisi	
	Unificato Rivoli-Pinerolo dell'ASL TO3 alle condizioni, modalità e termini	
	previsti nella documentazione di gara, nell'offerta tecnica e alle condizioni	
	economiche di cui all'offerta economica proposta dall'aggiudicatario.	
	Art. 2 (Durata del contratto)	
	La durata del contratto è stabilita in 60 mesi.	
	L'ASL TO3 si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime	
	condizioni, per un ulteriore periodo di 24 mesi; l'esercizio di tale facoltà è	
	comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del	
	contratto.	
	L'ASL TO3 si riserva la facoltà di prorogare il contratto per una durata	
		3

	massima di sei mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.	
	L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.	
	In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.	
	L'ASL si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il rapporto contrattuale per il tempo necessario al subentro del nuovo contraente;	
	<i>Art. 3 (Importo contrattuale e corrispettivi)</i>	
	Il presente contratto viene stipulato per un importo contrattuale di € ____ (IVA esclusa) pari a € ____ (IVA inclusa). I corrispettivi unitari sono indicati nell'offerta economica allegata	
	<i>Art. 4 (Revisione prezzi)</i>	
	A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi potranno essere aggiornati qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire.	
	Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice Istat FOI.	
	La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità esclusivamente dietro autorizzazione espressa dal RUP a seguito di	
		4

	istanza della parte interessata.	
	Entro il termine di trenta giorni, il RUP valuterà la richiesta, rendendo note le proprie conclusioni con apposita comunicazione scritta al fornitore. Il termine di 30 giorni è interrotto qualora il RUP ritenga mancante o incompleta la documentazione necessaria per la sua definizione.	
	Non saranno prese in considerazione richieste di revisione prezzi presentate dal fornitore successivamente alla scadenza del contratto.	
	<i>Art. 5 Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia</i>	
	Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'ASL TO 3 può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.	
	Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, l'Azienda si riserva la facoltà di incrementare le prestazioni entro il limite del 30% dell'importo totale previsto dalla legge di gara.	
	<i>Art. 6 (Direttore di esecuzione del contratto)</i>	
	L'A.S.L. TO3 ha individuato quale DEC del presente affidamento ____.	
	Il D.E.C. provvederà alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto e alla verifica della conformità delle prestazioni, nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla liquidazione delle fatture, nonché alla contestazione delle inadempienze riscontrate e alla richiesta al RUP di applicazione delle penali.	
	<i>Art. 7 Installazione e collaudi</i>	
	L'installazione iniziale e ogni modifica alla soluzione applicativa sono soggette a	
		5

	collaudo preventivo prima dell'effettivo rilascio in produzione.	
	Ogni modifica all'ambiente di utilizzo (software d'ambiente, patch, etc.) è soggetta a	
	specifiche procedure di verifica per garantire la non regressione delle funzionalità	
	applicative. Prima di ogni sessione di collaudo/pre-collaudo, il fornitore è tenuto a	
	presentare un'opportuna documentazione (check list di collaudo dei principali	
	scenari impattati dall'intervento) soggetta ad eventuali integrazioni ed alla	
	preventiva accettazione da parte dell'A.S.L. TO3. Ad integrazione, il fornitore è	
	tenuto dare evidenza del buon esito delle verifiche funzionali interne sulle modifiche	
	effettuate producendo apposita documentazione (test report funzionali). -----	
	<i>Art. 8 Verifica di conformità</i>	
	La società è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni	
	contrattuali e della perfetta riuscita del servizio; è responsabile, inoltre,	
	dell'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio relativo alla	
	tipologia del servizio. Il servizio in oggetto è soggetto a verifica di conformità ai	
	sensi dell'art.116, comma 1, D. Lgs. 36/2023 al fine di accertarne la regolare	
	esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel disciplinare di gara e	
	tecnico e delle norme contrattuali. Nei casi in cui le particolari caratteristiche	
	dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle	
	prestazioni contrattuali è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla	
	natura del servizio e del suo valore, controlli a campione con modalità comunque	
	idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. La verifica di conformità è	
	effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto oppure da apposita	
	commissione. Successivamente alla verifica di conformità, si può procedere al	
	pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata	
	dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni	
		6

dedotte in contratto (“cauzione definitiva”).

Art. 9 Inadempienze

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, per la loro gravità, l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda Sanitaria contesta, mediante lettera inviata a mezzo Pec le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria da parte del DEC, dal Responsabile Unico del Progetto. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'esecutore del contratto e delle ragioni per le quali l'Azienda Sanitaria ritiene di disattenderle. -----

Art. 10 Penali

Fatte salve le più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, l'A.S.L.

TO3 si riserva di applicare all'impresa aggiudicataria, entro il limite del 10%

dell'ammontare netto contrattuale e senza bisogno di diffide o formalità di sorta, le

penali di seguito indicate:

a) SLA non rispettata livello critico: 0,5 per mille per ogni ora di ritardo;

b) SLA non rispettata livello alto: 0,5 per mille per ogni blocco di 4 ore di ritardo;

c) SLA non rispettata livello medio o basso: 0,5 per mille per ogni giorno di ritardo;

d) Ogni altra inadempienza degli obblighi previsti dal presente Capitolato, dalla

lettera di invito e relativi allegati in capo alla ditta affidataria del servizio: da un

minimo di 50,00 a un massimo di 500,00 euro per ogni inadempienza contestata.

Le percentuali per le voci di cui ai punti a), b), c) saranno calcolate sul valore del

canone annuale di manutenzione. Il conteggio complessivo verrà calcolato

	a fine anno.	
	L'applicazione delle penali non esclude in ogni caso il risarcimento degli eventuali	
	danni né qualsiasi altra azione legale che l'ASL TO3 intenda eventualmente	
	intraprendere e lascia impregiudicata la possibilità di dichiarare risolto il contratto	
	nelle ipotesi e secondo le modalità previste nel successivo articolo.	
	Delle penali applicate sarà data comunicazione all'impresa aggiudicataria a mezzo di	
	lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata. L'impresa aggiudicataria	
	deve emettere nota di credito per l'importo della penale applicata che sarà	
	contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del	
	ricevimento della nota di credito.	
	Non si darà corso al pagamento delle fatture sino a quando l'impresa aggiudicataria	
	non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese	
	sostenute e alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.	
	<i>Art. 11 (Modalità di fatturazione e pagamenti)</i>	
	Le fatture dovranno essere inoltrate direttamente all'Azienda Sanitaria	
	destinataria della fornitura e dovranno essere redatte secondo le norme in	
	vigore e con esplicito riferimento al numero d'ordine contabile dell'ASL	
	TO3. La liquidazione della fattura è disposta previo accertamento, da parte del	
	Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di qualità e	
	quantità rispetto alle prestazioni dovute. I mandati di pagamento saranno	
	emessi nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs.	
	192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa	
	acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Per	
	individuare la data di pagamento si fa riferimento alla data del relativo	

mandato. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico bancario sono a carico del fornitore. In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, è quello legale. Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda Sanitaria Locale TO3 – Via Martiri XXX aprile n. 30 – 10093 Collegno (TO). Partita IVA: 09735650013. Il Codice Univoco Aziendale (individuabile anche sul sito www.indicepa.gov.it) per l'invio delle fatture all'ASL TO3 è il seguente: UF8QZ3.

Art. 12 (Fatturazione)

La fatturazione dei canoni dovrà essere effettuata con periodicità mensile o trimestrale posticipata; la prima fattura potrà essere emessa il primo giorno del mese successivo alla data di collaudo del sistema.

Art. 13 (Tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa)

Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'aggiudicatario ha comunicato la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente l'appalto in oggetto corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare. Dovrà essere comunicata tempestivamente ogni eventuale modifica.

In base alla normativa summenzionata “Piano straordinario contro le mafie” tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuata esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (c.d. “obbligo di tracciabilità”) pena la nullità del contratto di appalto. A tal fine il Codice Identificativo Gara di riferimento è il seguente:

Art. 14 (Tesoreria dell'Azienda sanitaria)

La Tesoreria dell'ASLTO3 è attualmente l'Istituto bancario INTESA SANPAOLO. E' obbligatorio indicare la causale di ogni versamento effettuato a favore dell'ASL TO3. L'Azienda sanitaria è intestataria del seguente conto corrente: c/c bancario: Istituto bancario INTESA SANPAOLO
CODICE IBAN: IT69 Q030 6930 8701 0000 0309 310

Art. 15 (Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto esecutore del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'A.S.L. TO3 fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 187 dell'11 maggio 1991, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel disciplinare di gara. Nei sessanta giorni successivi l'A.S.L. TO3 può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al precedente comma, non risultino sussistere i requisiti 'antimafia' (certificazione o informativa antimafia) ex art. 9 del D.P.R. 252/1998, ora artt. 84 e seguenti del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i suddetti 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti della Stazione Appaltante tutti gli effetti loro attribuiti per legge.

Art. 16 (Cessione del contratto)

È fatto assoluto divieto al contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, pena la nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, l'Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 17 (Cessione di crediti derivanti da contratto)

In applicazione della deliberazione n. 463 del 31/7/2019 avente ad oggetto "Cessioni di credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione e azioni connesse", l'Impresa accetta di non effettuare la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso, a fronte di eventuali notifiche di cessione di credito, l'Azienda si riserva la facoltà di provvedere a notificare espresso rifiuto della cessione dei crediti entro i termini di legge.

Art. 18 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto.

Tutte le riserve che il soggetto contraente intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'A.S.L. TO3 e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto contraente decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno

prese in esame dall'Azienda Sanitaria che emanerà gli opportuni provvedimenti -----

Art. 19 (Clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c.)

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 C.C. costituiscono motivo per la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- a) - perdita dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- mancato superamento del collaudo del sistema;
- b) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c) ingiustificata sospensione della fornitura;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) cessione dell'attività o cessione in tutto o parte del contratto;
- f) fallimento o altre procedure concorsuali o atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore;
- g) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- h) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
- i) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;

	Al verificarsi dei casi sopra elencati, la risoluzione si verifica di diritto quando	
	l'Azienda, concluso il relativo procedimento, stabilisca di volersi avvalere	
	della clausola risolutiva e ne dia comunicazione scritta all'Appaltatore.	
	Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al	
	presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i	
	quali l'Azienda non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di	
	mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia	
	natura.	
	Ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, il presente contratto viene	
	stipulato sotto condizione risolutiva in caso di rilascio di informazione antimafia	
	interdittiva. In tal caso l'A.S.L. TO3 risolverà il presente contratto, fatto salvo il	
	pagamento del valore del contratto già eseguito e il rimborso delle spese sostenute	
	per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.	
	Nel caso di risoluzione l'Azienda si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni	
	subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali	
	spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare	
	adempimento della fornitura.	
	Art. 20 (Risoluzione del contratto)	
	In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del	
	presente contratto, l'A.S.L. TO3 ha la facoltà di trasmettere al fornitore, a mezzo	
	PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.;	
	qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15	
	(quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine	
	all'inadempimento, l'A.S.L. TO3 ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in	
		13

	tutto o in parte, il contratto per grave inadempimento	
	In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l'aggiudicatario è tenuto al	
	risarcimento:	
	(i) di tutti i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, che l'Azienda dovrà	
	sopportare in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;	
	(ii) di tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo	
	aggiudicatario. Sono inoltre dovute le penali maturate prima della dichiarazione di	
	risoluzione.	
	In caso di risoluzione del contratto l'Azienda ha diritto di escutere la cauzione	
	prestata dal fornitore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	Ai sensi dell'art. 124 del Codice l'Amministrazione interpellierà progressivamente i	
	soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa	
	graduatoria (se esistente), al fine di stipulare un nuovo contratto per il	
	completamento dell'esecuzione. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso	
	del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni	
	proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del	
	Codice. Si procederà all'interpello a partire dal concorrente che ha formulato la	
	prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario	
	aggiudicatario.	
	Art. 21 (Clausola risolutiva espressa)	
	L'Azienda, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento,	
	potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa	
	dichiarazione comunicata via pec, nei seguenti casi:	
	• applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo	
	contrattuale;	
		14

	<ul style="list-style-type: none"> • mancato superamento del collaudo del sistema; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • ingiustificata sospensione del servizio; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • subappalto non autorizzato; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • cessione dell'attività o cessione in tutto o parte del contratto; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • fallimento o altre procedure concorsuali o atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • perdita dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 	
	<ul style="list-style-type: none"> • mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta 	
	<ul style="list-style-type: none"> - nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la 	
		15

	Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza	
	di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.	
	Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;	
	Al verificarsi dei casi sopra elencati, la risoluzione si verifica di diritto	
	quando l'Azienda, concluso il relativo procedimento, stabilisca di volersi	
	avvalere della clausola risolutiva e ne dia comunicazione scritta al fornitore.	
	Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al	
	presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali l'Azienda non abbia ritenuto di avvalersi della	
	clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi	
	inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.	
	Ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, il presente contratto	
	viene stipulato sotto condizione risolutiva in caso di rilascio di informazione	
	antimafia interdittiva. In tal caso l'A.S.L. TO3 risolverà il presente contratto,	
	fatto salvo il pagamento del valore del contratto già eseguito e il rimborso	
	delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità	
	conseguite.	
	Nel caso di risoluzione l'Azienda si riserva ogni diritto al risarcimento dei	
	danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Agenzia il rimborso di	
	eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza	
	di un regolare adempimento del servizio.	
	Art. 22 (Recesso)	
	Ai sensi dell'art. 1376 del codice civile, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà, di	
	recedere dal contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di 30 (trenta)	
	giorni solari, nei seguenti casi:	
		16

	in caso di mutamenti nella natura giuridica e/o nell'organizzazione funzionale	
	e/o territoriale che abbiano incidenza nella esecuzione della fornitura, facendo	
	venir meno la necessità della prestazione oggetto del presente contratto;	
	per motivate esigenze di pubblico interesse;	
	qualora nel corso della validità del periodo contrattuale diventino efficaci,	
	relativamente alla fornitura in oggetto, Convenzioni per l'acquisto di beni e	
	servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP o Società di Committenza	
	Regionale-S.C.R.) a condizioni economiche inferiori a cui il soggetto	
	contraente decida di non conformarsi.	
	Il recesso si attua con semplice preavviso, senza che il contraente possa	
	pretendere danno o compensi di sorta, ai quali lo stesso dichiara	
	espressamente di rinunciare.	
	Il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite o in corso	
	di esecuzione, secondo il corrispettivo contrattuale pattuito.	
	Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le	
	prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno	
	alcuno all'Azienda Sanitaria. In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento	
	delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il	
	corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per	
	allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad	
	ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.	
	Art. 23 (Osservanza misure contenute nel Piano Triennale di prevenzione della	
	Corruzione e norme del Codice di Comportamento)	
	Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto,	
	l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai	
		17

	doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica	
	aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante	
	e nel Piano integrato di attività e organizzazione(PIAO) approvato con	
	deliberazione n.439 del 31/03/2023.	
	In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del	
	contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti	
	documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante consultabili	
	all'indirizzo: www.aslto3.piemonte.it -Amministrazione Trasparente -	
	Disposizioni generali - Atti generali).	
	<i>Art. 24 (Protezione dati personali e dovere di riservatezza)</i>	
	Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016 e	
	del D. Lgs.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs.	
	101/2018, la ditta prende atto che il presente	
	contratto/convenzione/accordo comporta l'assunzione del ruolo di	
	"Responsabile del trattamento dei dati" (di seguito denominato solo	
	Responsabile) di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del	
	contratto.	
	1.Il Responsabile non ricorre a un altro Responsabile senza previa	
	autorizzazione scritta, preventiva e generale, dell'ASL TO3.	
	2.Il Responsabile è già stato reso edotto in ordine ai suoi impegni e doveri in	
	materia di trattamento dati per conto del Titolare (di seguito denominato	
	Titolare) mediante apposito atto nel corso della procedura di gara.	
	3. Il Responsabile si impegna a prestare le garanzie sufficienti prescritte dalle	
	norme suindicate a dimostrazione della sua esperienza, capacità e affidabilità	
	ed in particolare, nel corso della durata del contratto, e nei limiti di natura,	
		18

	finalità e durata delle attività di trattamento dati, delle tipologie di dati, delle	
	categorie di interessati, oggetto del presente appalto d in particolare il	
	Responsabile deve:	
	• svolgere le attività in conformità alle disposizioni previste dal Codice	
	privacy e dal GDPR ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme	
	in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e/o	
	eventualmente giudiziari, nonché - in tutti i casi in cui vi ricorrono i	
	presupposti - dei provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in	
	materia di protezione dei dati personali ed in particolar modo al	
	provvedimento relativo agli Amministratori di Sistema laddove le attività	
	comportino mansioni riconducibili a tale figura professionale;	
	• adottare le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un	
	livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita	
	anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non	
	consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche attenendosi ad	
	eventuali istruzioni documentate fornite dal Titolare e/o altri atti, anche	
	successivi, integrativi del contratto e alle indicazioni o best practices	
	segnalate. Se richiesto dal Titolare, tali misure, definite in conformità all'art.	
	32 del GDPR tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle	
	finalità del trattamento desumibili nel contratto, nonché, l'analisi dei rischi	
	specifici in materia a seguito della quale sono state identificate le misure	
	tecniche ed organizzative e, in generale il regime operativo di sicurezza	
	adottato, devono essere condivise formalmente con il Titolare dandone	
	evidenza prima dell'avvio delle attività e, successivamente, ogni qualvolta	
	viene richiesto dal Titolare;	
		19

	<ul style="list-style-type: none"> • redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai 	
	requisiti previsti all'art. 30 comma 2 del GDPR;	
	<ul style="list-style-type: none"> • non trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto del contratto verso 	
	un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, senza autorizzazione del	
	Titolare e senza aver fornito indicazioni sulla base legale che legittima il	
	trasferimento stesso;	
	<ul style="list-style-type: none"> • restituire (comprese le copie) o cancellare i dati al termine del 	
	trattamento oggetto del contratto sulla base delle istruzioni fornite dal	
	Titolare.	
	4. Il Responsabile deve inoltre:	
	<ul style="list-style-type: none"> • coadiuvare ed assistere il Titolare, nell'ambito dei servizi oggetto 	
	dell'appalto, e con le modalità dettagliate con specifici atti nel corso della	
	durata del contratto, in tutte le attività finalizzate a garantire il rispetto del	
	Codice privacy e del GDPR ed in particolare a soddisfare gli obblighi:	
	- in materia di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt da 12	
	a 22 del GDPR;	
	- in materia di notifica delle violazioni all'Autorità Garante (cd. data	
	breach), comunicazione delle violazioni all'interessato, valutazione d'impatto	
	sulla protezione dei dati e consultazione preventiva;	
	<ul style="list-style-type: none"> • in conformità al principio di responsabilizzazione (cd. 	
	"accountability"), fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria	
	per dare evidenza del rispetto degli obblighi previsti dal Codice Privacy e dal	
	GDPR consentendo attività di ispezione, audit o revisione o provvedendo a	
	notificare formalmente eventuali istruzioni che violino le norme in materia di	
	protezione dei dati;	
		20

	<ul style="list-style-type: none"> • informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente la 	
	struttura del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) del	
	Titolare in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati;	
	<ul style="list-style-type: none"> • prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di verifiche da 	
	parte del Titolare o di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi	
	da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti (informando	
	contestualmente il Titolare con la massima celerità);	
	<ul style="list-style-type: none"> • richiedere preventiva autorizzazione al Titolare qualora si intenda 	
	subappaltare o trasferire a terzi – nelle forme consentite dalle normative	
	vigenti	
	<ul style="list-style-type: none"> • specifiche attività che comportino il trattamento di dati personali, 	
	impegnandosi ad imporre al sub Responsabile o al soggetto terzo, gli stessi	
	obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o nei suoi atti	
	successivi ed integrativi.	
	5. Nei casi di cui al comma 1, è cura del Responsabile segnalare	
	preventivamente il nominativo del suo Responsabile della Protezione dei Dati	
	(RPD o DPO), se nominato, o della persona che sarà individuata quale	
	Riferimento per intrattenere i rapporti con il Titolare in merito a tutti gli	
	aspetti relativi alla sicurezza e al trattamento dei dati.	
	6. Nei casi di cui al comma 1, il Responsabile si impegna altresì a garantire	
	che le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano formalmente	
	impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbiano	
	ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni dettagliate finalizzate a	
	trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli	
	nel modo più appropriato, non solo all'interno della propria organizzazione	
		21

	ma anche nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere	
	analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione	
	contrattuale. Il Responsabile anche in tale eventualità, assicura al Titolare che	
	i dati e i materiali ricevano un livello di cura e protezione assolutamente	
	adeguato a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.	
	7. Nei casi di cui al comma 1, in particolare, il Responsabile è autorizzato ad	
	accedere, visionare ed utilizzare i dati contenuti nel database – o in ogni caso	
	messi a disposizione dal Titolare o comunque acquisiti, appresi, visionati ai	
	fini della realizzazione degli obblighi contrattuali – solo nella misura	
	strettamente necessaria all'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché	
	nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali.	
	8. Nei casi di cui al comma 1, al Responsabile è fatto divieto di effettuare	
	copie non autorizzate di dati e/o documenti del Titolare o di Enti Clienti e,	
	inoltre, alla scadenza del contratto/convenzione/accordo deve essere	
	comunicata per iscritto a RUP o DEC l'avvenuta distruzione o cancellazione	
	di qualsiasi dato e/o documento del quale abbia effettuato lecitamente copia o	
	conservazione.	
	9. Il Responsabile è altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di	
	ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con	
	riferimento a:	
	- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie	
	obbligazioni contrattuali;	
	- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti	
	dall'applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o	
	utilizzate.	
		22

	10. Il Responsabile assicura pertanto la segretezza e la confidenzialità non	
	solo dei dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del	
	software di cui dispone per dare esecuzione al contratto/convenzione/accordo,	
	nonché di tutta la documentazione del Titolare o di suoi clienti. Tali doveri di	
	riservatezza dovranno inoltre intendersi protratti per 10 anni.	
	Al contempo, anche il Titolare assicura la segretezza e la confidenzialità dei	
	dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la	
	documentazione fornita dal Responsabile.	
	11. Nel caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, o negli	
	atti successivi ed integrativi del contratto, o nel caso in cui il Responsabile	
	abbia agito in modo comunque difforme rispetto alle istruzioni del Titolare,	
	esso sarà tenuto a rispondere di ogni danno eventualmente subito dal Titolare	
	– ivi inclusi eventuali danni di immagine et similia – e dovrà, inoltre,	
	manlevare il Titolare da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da	
	Terzi in conseguenza di tale violazione.	
	Il Titolare potrà sempre - nel caso in cui si verifichi una tale violazione -	
	valutarne discrezionalmente il grado di gravità; qualora la violazione sia di	
	gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni	
	contrattuali, il Titolare avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto	
	immediato il contratto/convenzione/accordo.	
	Art. 25 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto e non modificato dal presente contratto, trovano	
	applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale di gara, e tutti gli atti	
	connessi, che ha regolato la gara espressamente accettati dal soggetto	
	aggiudicatario senza condizione o riserva alcuna, il quale, sebbene non	
		23

	materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto, oltre all'obbligo da parte dell'impresa contraente di adempiere a	
	quanto dichiarato nella documentazione tecnica prodotta e valutata in sede di	
	gara.	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei relativi	
	allegati, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.	
	L'esecuzione del contratto sarà altresì regolata dalle Linee Guida dell'ANAC	
	concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.	
	Infine l'impresa è ovviamente tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti,	
	regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati con	
	particolare riferimento al settore oggetto del presente contratto anche se in	
	contrasto con le disposizioni del Capitolato.	
	Art. 26 (Foro competente)	
	Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o	
	nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti	
	autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione.	
	Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della	
	controversia, le parti contraenti riconoscono come unico foro competente	
	esclusivamente il foro di Torino.	
	Art. 27 (Spese di contratto, registrazione e varie)	
	Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 co. 1 del	
	Codice e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del T.U.	
	approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.	
	Il valore dell'imposta di bollo, che il soggetto contraente è tenuto a versare al	
	momento della stipula del contratto, è determinato sulla base di scaglioni	
		24

	crescenti in relazione all'importo contrattuale ai sensi dell'art. 18, comma 10,	
	Allegato I.4 del D.Lgs 36/2023.	
	Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai	
	sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati,	
	archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal	
	presente atto ed effetti fiscali connessi.	
	Il presente contratto informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico	
	D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme	
	collegate. Pertanto, la data del presente atto sarà quella riportata dalla firma	
	digitale dell'ultimo firmatario. La presente scrittura privata sarà inviata al	
	fornitore tramite posta elettronica certificata.	
	Art. 28 (Riepilogo documentazione allegata)	
	Il prospetto di Offerta Economica (Allegato A), è materialmente allegato al	
	presente contratto e costituisce parte integrante e sostanziale. Costituiscono,	
	altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, sebbene non materialmente	
	allegati: il Patto di Integrità e gli allegati di gara.	
	Il presente contratto è formato da n. 28 articoli e dall'Allegato A (Offerta	
	Economica)	
	Per l'Impresa	
	
	Per l'Azienda Sanitaria Locale TO3	
	§§§§§§§§§§	
	Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 cod.civ. s'intendono	
	specificatamente approvati gli articoli:	
	<i>(tracciabilità dei flussi finanziari) – (Inadempienze) – (Cessione dei crediti</i>	
		25

derivanti dal contratto) – (Clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c.) –

(Foro competente)

Per l'Impresa

§§§§§§§§§§§§

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – autorizzazione n.1/2006 rilasciata

in data 16/5/2006 – Agenzia delle Entrate – DP II Torino Ufficio Territoriale

di Rivoli”.